



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

- DE PALMA DOTT. ANGELO DOMENICO Presidente
- DE BARI DOTT. GIOVANNI Relatore
- ANCONA DOTT. EMANUELE PIO Giudice
-
-
-
-

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER LO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2824/05
depositato il 08/11/2005
- avverso la sentenza N. 405/21/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 2
proposto dal ricorrente:

STUDIO PISANI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DI RAG. MADDALENA PISANI E
VIALE PIO XI N. 48 INT. 31/32 70056 MOLFETTA BA
difeso da:
PISANI GIULIO
DOTT. COMMERCIALISTA - IN PROPRIO
VIALE PIO XI N. 48 INT. 31/32 70056 MOLFETTA BA
e da:
PISANI MADDALENA
DOTT. COMMERCIALISTA - IN PROPRIO
VIALE PIO XI N. 48 INT. 31/32 70056 MOLFETTA BA

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 2824/05

UDIENZA DEL

13/02/2007 ore 09:30

SENTENZA

N°

4/5/07

PRONUNCIATA IL:

13-2-2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 MAR. 2007

Il Segretario

Giuseppe Mavalle



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI
BARI

SEZIONE N. 5
UDIENZA DEL 13/02/2007 ORE 9:30
R.G. APPELLI N. 2824/05

Lo Studio **Pisani** Commercialisti Associati di Molfetta, in data 26/03/2001 ha assunto la Sig.ra Cappelluti Rosa nata il **19/12/1976**.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/12/2000 n. 388, ha utilizzato il credito di imposta per gli anni dal 2001 al 2004 riconosciuto dalla citata legge per le assunzioni di personale avente una età non inferiore a 25 anni.

Dal Verbale di **Constatazione** del 29/07/2004 è risultato che non tutti i requisiti previsti dalla legge n. **388/2000** sono stati rispettati.

L'**Agenzia** delle Entrate-Ufficio di Bari 2, pertanto, non ha riconosciuto il suddetto credito d'imposta e con Avviso di Recupero n. **885CR0700721/2004**, notificato in data 24/11/2004, ha proceduto al recupero del credito indebitamente utilizzato dal ricorrente, addebitando interessi e irrogando sanzioni.

Avverso tale recupero, lo Studio Associato ha presentato ricorso in data 15 febbraio 2005, chiedendo il riconoscimento del diritto al credito d'imposta **utilizzato** nel periodo **2001/2004** e, contestualmente, ha chiesto la sospensione del provvedimento del recupero in oggetto.

In **subordine**, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta dal 19/12/2001, **data** di compimento del **25°** anno di età della lavoratrice assunta.

Con Sentenza n. **405/21/2005**, depositata in data 25/07/2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso.

In ordine al merito della **controversia**, i primi giudici hanno sostenuto che l'**Ufficio** Finanziario abbia correttamente proceduto al recupero del credito di imposta utilizzato dal ricorrente, **in quanto** la Sig.ra Cappelluti, all'epoca della utilizzazione non aveva ancora compiuto i 25 anni.

In ordine alla richiesta subordinata del ricorrente, i primi giudici non hanno preso in considerazione detta **richiesta** per mancanza di impugnativa **relativa** alla determinazione del quantum dovuto sia per l'ammontare del **credito** che per gli interessi e le sanzioni.

In data 08/11/2005, lo Studio **Commercialisti** Associato ha proposto appello impugnando la Sentenza di 1° grado n. **405/21/05** per infondatezza e per **illegittimità**.

Ha contestato le cause ostative al **riconoscimento** del credito d'imposta, ritenendo eccessivamente rigorosa l'**applicazione** delle condizioni previste dallo art. 7 della legge n. **388/2000**. Il **ricorrente** ha sostenuto che in fondo è stata rispettata la **ratio** della legge volta ad incrementare l'occupazione giovanile.

In merito alla **richiesta** subordinata, i primi giudici hanno addotto **pretestuosamente** il solo **fatto** che nel ricorso introduttivo mancava ogni **impugnativa** riguardante la **definizione** del quantum **debetur**.

Lo Studio Associato **ricorrente** ha chiesto di **informare** la sentenza di 1° grado dichiarando la nullità dell'**avviso** di recupero e **in subordine** di riconoscere il diritto al credito d'imposta almeno dalla data di compimento del **25°** anno di età della lavoratrice assunta.



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI
BARI

SEZIONE N. 5
UDIENZA DEL 13/02/2007 ORE 9:30
R.G. APPELLI N. 2824/05

(segue)

Con **Controdeduzioni** e costituzione in giudizio presentate in data 22/11/05, l'**Agenzia** delle Entrate - Ufficio di Bari 2 ha contestato le doglianze di parte ritenendole ingiustificate e prive di fondamento.

L'Ufficio ha ribadito che condizione indispensabile per ottenere i benefici di cui **alla** legge n. 388/2000 era il compimento del 25° anno di età della **Sig.ra** Cappelluti.

L'Ufficio ha chiesto di rigettare l'appello e di condannare l'**appellante** al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

In esito alla camera di consiglio tenutaci in data odierna: questa **Commis-**sione Tributaria ha emesso la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.

L'art. 7, comma 1, della legge 23.12.2000 n. 388 prescrive che nel periodo tra il 1°/10/2000 e il 31/12/2003, ai **datori** di lavoro sia concesso un credito di imposta, commisurato nella misura prevista al comma 2.

Al successivo Comma 5 è prescritto, tra l'altro, che tale beneficio spetti a condizione che il nuovo assunto abbia una età non inferiore a 25 anni.

Dette **agevolazioni** vengono revocate in caso **di** accertate violazioni stabilite al comma 7 dello stesso art. 1.

Nulla è disposto riguardo alla data di prima assunzione. E' **solo** prescritto che nel periodo tra il 1°/10/2000 e il 31/12/2003 il nuovo assunto debba aver compiuto i 25 anni di età.

Ai sensi **dell'art.** 4 della legge 23/12/1998, n. 448, restano in vigore le assunzioni avvenute nel periodo tra il 1°/1/1999 e il 31/12/2000.

Nella fattispecie che ci occupa, la Sig.ra Cappelluti assunta in data 26 marzo 2001 ha compiuto 25 anni il 19/12/2001, vale a dire, nel periodo **consi-**derato dalla legge n. 388/2000. Quindi, in ossequio alla ratio della legge, lo Studio Associato ricorrente ha rispettato le condizioni per usufruire dei benefici previsti dalla norma in argomento.

Se dovessero essere accettate le determinazioni dei primi giudici, la norma statale in argomento si trasformerebbe da benigna in legge matrigna, e l'**obiet-**tivo dichiarato verrebbe vanificato.

Lo Studio Associato ha presentato la documentazione prescritta dal DLGS. 19/9/1994 n. 626, relativa alla valutazione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonchè ha rispettato le norme contemplate dalle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Infine, il ricorrente con la richiesta subordinata di far decorrere le **age-**volazioni dal momento del raggiungimento del 250 anno di **età** della Sig.ra Cappelluti, ha offerto la specifica del petitum, lasciando **all'Ufficio Finan-**ziario la determinazione del quantum.



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI
BARI

SEZIONE N. 5
UDIENZA DEL 13/02/2007 ORE 9:30
R.G. APPELLI N. 2824/05

(segue)

P. Q. M. 5

La Commissione
accoglie parzialmente l'appello proposto dal ^{SC} contribuente e, in riforma della
sentenza impugnata, dichiara sussistente, per ^{il} medesimo ricorrente, il diritto
al credito d'imposta a decorrere dal compimento del 25° anno di età della lavo=
ratrice assunta.

Dichiara integralmente compensate tra le parti ^{le} spese processuali.

Bari, li 13 febbraio 2007

IL RELATORE

I PRESIDENTE

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO